

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XL CICLO

➤ SEZIONE D.M. 629/2024 E D.M. 630/2024

- 1. È possibile la partecipazione di un dottorando con borsa a valere sul PNRR a un progetto finanziato con fondi di derivazione europea nel caso in cui sia previsto per il dottorando in parola esclusivamente un rimborso forfettario con fondi diversi da quelli del progetto stesso?**

Premesso che - ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021 - "*Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima*", si precisa ad ogni buon conto che il contributo ministeriale erogato per ogni singola borsa di dottorato a valere sul PNRR è omnicomprensivo e che eventuali importi eccedenti, comunque a carico dell'Istituzione, possono essere finanziati con altri fondi purché non siano di derivazione europea. Resta ferma la responsabilità per il Soggetto attuatore - valutato in concreto il caso di specie - di adottare misure atte a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento di progetto, inteso come divieto di rimborsare il medesimo costo di un progetto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.